

STATUTO
della Società cooperativa

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede -

È costituita una società cooperativa sociale denominata "**SÉ Smart Education - La piccola casa di Anna - Cooperativa sociale**".

La Cooperativa ha sede nel comune di Verona. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie, presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Spetta invece ai Soci e alle Socie decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.

I Soci e le Socie potranno istituire, anche altrove, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei Soci e delle Socie, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 2 - Leggi applicabili e norme sulla società a responsabilità limitata -

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla disciplina del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla Cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni della L. n. 381/1991 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la disciplina delle cooperative sociali; le disposizioni previste dalla L. n. 142/2001 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la posizione del Socio lavoratore e Socia lavoratrice; la L. n. 59/1992, nonché le previsioni del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017, in quanto compatibili.

Art. 3 - Durata -

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2484 nn. 2, 3, 5, 6, 7 Codice civile e in caso di perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico -

La Cooperativa sociale, senza fini di lucro, persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l),

e p) del D.Lgs n. 112/2017.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di garantire attraverso la gestione in forma associata la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i Soci lavoratori e le Socie lavoratrici.

Potrà svolgere, altresì, la propria attività anche con terzi nella veste di dipendenti o collaboratori.

A norma della L. n. 142/2001 il Socio lavoratore e la Socia lavoratrice stabiliscono contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Oggetto sociale -

Considerato lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente, la Cooperativa per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) L. n. 381/91, integrate con le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p) D.Lgs. n. 112/2017, opererà per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c) L. Regione Veneto n. 23/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

L'oggetto dell'attività della Cooperativa è costituito dalla progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed interventi socio-assistenziali, educativi, formativi, didattici, nonché di interventi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) e di tutte le attività connesse e ad essi riconducibili, rivolte a minori o a persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni.

Tale oggetto è perseguibile in modo diretto, in appalto o in convenzione con Enti pubblici e privati, contratti di rete, associazioni temporanee di impresa, associazioni temporanee di scopo e qualsiasi altra forma contemplata dall'ordinamento giuridico. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa si potrà avvalere oltre che dei Soci e delle Socie, anche di lavoratori e lavoratrici dipendenti o collaboratori e collaboratrici, e potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e Socie volontarie e di terzi non Soci o non Socie quali, ad esempio, gli operatori volontari del servizio civile universale e simili.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'oggetto potrà essere perseguito dalla Cooperativa attraverso le seguenti attività:

- realizzare interventi educativi, psicologici, psichiatrici e neuropsichiatrici per minori, persone e famiglie, scuole e

istituzioni;

- svolgere attività dirette alla prevenzione ed al superamento delle condizioni di disagio dei minori, anche con riguardo a quello familiare;

- progettare, organizzare e gestire attività di prevenzione, cura e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza, con sofferenza psichiatrica o che vivono in condizioni di vulnerabilità sociale;

- fornire, gestire e coordinare servizi residenziali e semi residenziali di accoglienza, socializzazione e animazione per minori in situazioni di difficoltà personali e/o familiari;

- costituire e gestire comunità educative per minori, anche con pronta accoglienza; comunità educativo-riabilitative per preadolescenti ed adolescenti; comunità educative mamma/bambino; comunità educative diurne per minori ed adolescenti; comunità per minori sottoposti a procedimento penale, secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 448/1988 e al D.Lgs. n. 272/1989, nonché per l'applicazione di misure penali di comunità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2018;

- progettare, organizzare e gestire progetti per minori a rischio di commissione di reati, anche destinatari di misure amministrative ai sensi degli artt. 25 e 25-bis R.D. n. 1404/1934;

- coordinare e gestire servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria ed educativa, di sostegno e riabilitazione, effettuati presso la famiglia, la scuola o altre strutture di accoglienza;

- progettare, organizzare e gestire progetti finalizzati alla rieducazione ed al reinserimento di giovani provenienti da contesti di criminalità organizzata, attraverso la realizzazione di programmi personalizzati di sostegno ed inclusione sociale;

- progettare, organizzare e gestire progetti di accoglienza di persone immigrate;

- programmare interventi di "follow up" per le persone già inserite nei progetti proposti;

- progettare, realizzare e gestire: interventi educativi per minori e famiglie, scuole ed istituzioni; interventi didattici; interventi ludico/ricreativi, animativi, di sostegno scolastico per minori; attività educative e socializzanti per adolescenti e giovani con difficoltà personali e/o familiari, al fine di favorire uno sviluppo armonico della persona;

- realizzare interventi nel territorio attraverso l'animazione, l'educativa di strada e lo sviluppo di comunità;

- progettare, coordinare e condurre attività di gestione e sviluppo per strutture formative, psico-educative e

socio-culturali;

- progettare, organizzare e gestire corsi di formazione in genere, di formazione professionale, di aggiornamento, stage e tirocini, attività editoriali, convegni, seminari anche per conto di enti pubblici o privati;

- progettare, organizzare e gestire formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo nelle sue varie declinazioni ed al contrasto della povertà educativa;

- elaborare e gestire progetti di housing sociale, con la realizzazione di servizi di gestione socio-immobiliari per persone con disagio sociale;

- provvedere all'assistenza e alla cura di: bambini, anziani, ragazze-madri, persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, per favorirne l'integrazione nella vita sociale;

- promuovere attività educative, culturali, di consulenza, di formazione e di ricerca per la promozione e lo sviluppo della cultura della solidarietà e dell'inclusione sociale, in autonomia o in collaborazione con altri enti, pubblici e privati;

- svolgere attività di ricerca e consulenza su incarico ed a favore di terzi nell'ambito delle materie oggetto delle proprie attività.

La Cooperativa potrà intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri Soci cooperatori e Socie cooperatrici.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, nonché partecipare sia come capogruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies Codice Civile;

c) costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa e altresì adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa;

d) promuovere attività ed iniziative volte a finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

e) realizzare attività di raccolta di fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

f) ricevere prestiti dai soli Soci e Socie per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti e i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di professioni per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per lo svolgimento delle dette attività, la società potrà chiedere e utilizzare i contributi e finanziamenti erogati dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni o altri organismi pubblici o privati.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E SOCIE COOPERATRICI

Art. 6 - Requisiti e categorie dei Soci cooperatori e Socie cooperatrici -

Il numero dei Soci cooperatori e Socie cooperatrici è illimitato e variabile, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se la compagine sociale conta 9 (nove) o più Soci o Socie, possono essere Soci o Socie anche soggetti diversi dalle persone fisiche - in particolare persone giuridiche pubbliche o private, enti organismi e associazioni - nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono essere Soci cooperatori e Socie cooperatrici tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, intendono perseguire gli scopi indicati dagli artt. 4 e 5.

I Soci cooperatori e le Socie cooperatrici si distinguono in Soci lavoratori e Socie lavoratrici, Soci e Socie in formazione e Soci volontari e Socie volontarie.

Possono essere Soci cooperatori o Socie cooperatrici della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della Cooperativa stessa.

Art. 7 - Soci cooperatori e Socie cooperatrici -

Possono essere ammessi in qualità di Soci lavoratori e Socie lavoratrici persone fisiche che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa condotta dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

I Soci lavoratori e le Socie lavoratrici:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il Socio o la Socia che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce, contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera.

Art. 8 - Soci operatori e Socie cooperatrici in formazione -

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci operatori e Socie cooperatrici ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei Soci e Socie ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo Soci lavoratori e Socie lavoratrici che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Il Socio e la Socia appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci e Socie.

I Soci e le Socie appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Costituiscono cause di esclusione del Socio e della Socia appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 18 del presente Statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del Socio e della Socia, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di

esclusione, il Socio o la Socia appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo della durata massima di due anni, il Socio o la Socia appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci e alle Socie ai sensi del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio cooperatore e Socia cooperatrice deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei Soci.

Al Socio e alla Socia appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni sui Soci lavoratori e Socie lavoratrici.

Art. 9 – Soci volontari e Socie volontarie -

Possono essere ammessi in qualità di Soci volontari e Socie volontarie coloro che intendono collaborare alle attività sociali a titolo gratuito, in spirito di solidarietà sociale, con il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni previste dall'Organo amministrativo per la totalità dei Soci e delle Socie.

Il numero dei Soci volontari e delle Socie volontarie non può comunque superare quello previsto dalla legge.

I Soci volontari sono indicati in una sezione speciale del libro dei Soci.

Art. 10 – Volontari e volontarie -

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Cooperativa, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari e alle volontarie possono essere rimborsate dalla Cooperativa soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo amministrativo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari e dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario e volontaria è incompatibile con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La cooperativa deve assicurare i volontari e le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori e delle Socie lavoratrici -

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore e della Socia cooperatrice, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato, ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001, dall'Assemblea dei Soci.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci cooperatori e delle Socie cooperatrici, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei Soci e delle Socie stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

I Soci cooperatori e le Socie cooperatrici riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Nel piano di crisi aziendale devono essere salvaguardati per quanto possibile i livelli occupazionali e possono altresì essere previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) L. n. 142/2001, e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili.

Il regolamento può altresì definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore e della Socia lavoratrice nell'ambito della

propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori e delle Socie lavoratrici, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio e della Socia medesimi. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Cooperativa, Soci e non, non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 12 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del Socio e della Socia in imprese concorrenti -

Non possono essere ammessi a Soci cooperatori e Socie cooperatrici coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa.

È di competenza dell'Organo amministrativo la facoltà di valutare se l'attività professionale esercitata eventualmente dal Socio e dalla Socia sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle sue dimensioni, alla sua tipologia ed alla sua dislocazione sul territorio.

Art. 13 - Domanda e procedura di ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio o Socia deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta dalla quale devono ricavarsi i seguenti dati e documenti:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio, la cittadinanza, l'attuale condizione professionale e il codice fiscale - se trattasi di persona fisica;
- b) la denominazione, la sede, il legale rappresentante, la data di costituzione e la deliberazione dell'organo competente sulla presentazione della domanda di ammissione - se trattasi di persona giuridica;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore, né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- d) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) la descrizione delle sue competenze e della sua professionalità, indicando come intende favorire la crescita e lo sviluppo della Cooperativa, in conformità al presente Statuto e ai regolamenti;
- f) la dichiarazione di conoscere e voler osservare l'atto costitutivo, il presente Statuto, la Carta dei valori, il

documento di *Child Safeguarding Policy*, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Al Consiglio d'Amministrazione compete di esaminare la richiesta circa l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ed i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, per decidere in merito all'accoglimento della stessa se la richiesta riguarda l'ammissione come Socio volontario/Socia volontaria o Socio/Socia in formazione. Quando vi sia una richiesta di ammissione come Socio lavoratore o della Socia lavoratrice il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato la domanda, rimette ai Soci la decisione sull'ammissione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel libro Soci a cura del Consiglio di amministrazione. Il neo ammesso deve versare la quota prevista. Se non adempie a tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera relativa all'accettazione della domanda, questa perde efficacia.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Qualora la richiesta riguardi l'ammissione come Socio in formazione o come Socio volontario, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego del Consiglio di amministrazione, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di relazione del bilancio, il Consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle deliberazioni assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci in formazione o Soci volontari.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 11.

Art. 14 - Obblighi dei Soci e delle Socie -

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sottoscritto, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, della Carta dei valori, del documento di *Child Safeguarding Policy*, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a sottoscrivere la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola relativa al tentativo di conciliazione di cui all'art. 41 del presente statuto;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 15 - Diritti dei Soci -

La cooperativa è un'organizzazione democratica, controllata dai propri Soci che partecipano attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Le donne e gli uomini eletti nel Consiglio di amministrazione sono responsabili nei confronti dei Soci.

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 16 - Perdita della qualità di Socio. Intrasferibilità della quota -

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché per fallimento od estinzione nel caso di persone giuridiche.

Le quote dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri Soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 17 - Recesso del Socio -

Il Socio può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Nel caso di Socio lavoratore, salva diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolve a far data dalla comunicazione di recesso.

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e società, con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 18 - Esclusione del socio -

Con delibera dei Soci, oltre ai casi previsti dall'art. 2533, primo comma, Codice Civile, può essere escluso specificamente il Socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - b) che venga a trovarsi in situazione di incompatibilità con gli obblighi sociali;
 - c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12;
 - d) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - e) che danneggi in modo grave, moralmente o materialmente, la Cooperativa;
 - f) che, senza giustificato motivo, sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
 - g) che, se si tratta di Socio in formazione, si trovi in una delle condizioni che determinano l'esclusione ai sensi dell'articolo 8;
 - h) per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro.
- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 19 - Tutela del socio escluso -

Le delibere assunte dai Soci con riguardo ai soci esclusi, devono essere comunicate dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata all'interessato, al quale è riservata la possibilità di instaurare la procedura di conciliazione di cui all'art. 41 del presente Statuto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma, in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro si risolve a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dai Soci.

La domanda di introduzione della procedura conciliativa di cui all'art. 41 deve essere proposta, pena la decadenza, con lettera raccomandata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Rimborso della quota -

I soci receduti od esclusi, o i loro eredi, hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, aumentata in caso di eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 L. n. 59/1992. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento dev'essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Per la frazione di quota assegnata al Socio ai sensi dell'art. 2545-*quinquies* e 2545-*sexies* Codice Civile, la liquidazione della stessa, compresi gli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine di un anno. Il Consiglio d'amministrazione, quando a suo giudizio sussistano particolari motivi per garantire la società ed i Soci, ha la facoltà esclusiva di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto.

Se, entro un anno dall'estinzione del rapporto sociale e/o mutualistico, si manifestasse l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a liquidazione della quota.

Art. 21 - Morte del socio -

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 20.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

TITOLO IV PATRIMONIO

Art. 22 - Patrimonio Sociale -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale indivisibile, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) da fondi e riserve, eventuali e/o straordinari;

d) da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI E PERDITE

Art. 23 - Esercizio sociale -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea alla fine di ogni esercizio sociale, entro i termini di legge.

Entro i medesimi termini e con le stesse modalità, la Cooperativa sociale deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 24 - Destinazione degli utili -

Gli utili di esercizio risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla L. n. 59/92;

c) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;

e) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) l'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni del precedente comma, che la totalità degli utili di esercizio venga devoluta a riserva straordinaria indivisibile, ad esclusione dei punti a) e b).

In particolare, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente Statuto sociale;

b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società, né in caso di scioglimento;

c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

d) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio sociale netto risultante in caso di liquidazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della L. n. 59/92, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati dai soci.

Art. 25 - Provvedimenti in caso di perdita -

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e *pro tempore* - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Decisioni dei Soci e delle Socie -

I Soci e le Socie decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) il trasferimento della sede in un comune diverso da Verona;
- b) l'istituzione di nuove sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero;
- c) l'approvazione e la modifica della carta dei valori;
- d) l'approvazione e la modifica del documento di *Child Safeguarding Policy*;
- e) l'ammissione e l'esclusione di nuovi Soci lavoratori e Socie lavoratrici;
- f) le questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro;
- g) le decisioni sui ristorni;
- h) l'apertura di nuove strutture o attivazione di nuovi servizi;
- i) le decisioni sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- l) la decisione sull'adesione della Cooperativa a organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali.

Le decisioni dei Soci e delle Socie di cui al precedente comma possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei Soci e delle Socie, adottate ai sensi del

presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 27 - Decisioni dei Soci e delle Socie mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto -

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei Soci e delle Socie consenzienti;
4. l'indicazione dei Soci e Socie contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
5. la sottoscrizione di tutti i Soci e le Socie, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci e le Socie i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci e delle Socie entro il termine suddetto equivale a astensione. Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni Socio e Socia ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro Soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno la metà dei voti complessivamente esprimibili.

Art. 28 - Assemblea dei Soci e delle Socie -

L'Assemblea dei Soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, o un numero di Soci e Socie che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei Soci, o quando ne fa richiesta l'organo di controllo, se nominato.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del/della presidente del collegio

sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

6) l'approvazione dei regolamenti interni.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. La sua convocazione deve effettuarsi, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci e le Socie con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e delle Socie. In tal caso, è necessario che:

- il/la Presidente e il segretario siano nello stesso luogo;
- sia consentito al/alla Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il/la Presidente e il segretario.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi -

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci e delle Socie aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci e Socie intervenuti e

rappresentati. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci/Socie presenti e rappresentati.

E' necessario il voto favorevole di 2/3 dei Soci/Socie presenti:

- per le deliberazioni di cui all'art. 28 nn. 4 e 5;
- per l'adozione e la modifica del regolamento di cui all'art. 11.

Art. 30 - Voto -

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea.

I Soci e le Socie hanno la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci e altre Socie con diritto di voto, mediante delega scritta e presentata prima dell'inizio dell'Assemblea. Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea -

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal/dalla Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione -

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che è formato da tre a cinque componenti. La gestione della cooperativa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per una volta; sono scelti tra i Soci e le Socie e sono dispensati dal prestare cauzione. Decadono dalla carica quando vengono meno i requisiti per conservare la qualità di Socio o Socia oppure quando, senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno quattro riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un/una Presidente ed un/una Vicepresidente.

Art. 33 - Integrazione del Consiglio -

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei Soci e delle Socie deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 - Modalità di Convocazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/dalla Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta a mezzo lettera consegnata non meno di 3 giorni prima della data fissata, oppure a mezzo e-mail. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai componenti l'organo di controllo, se nominati. Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i componenti gli organi di controllo sono presenti alla seduta, anche se non sia stato dato preavviso regolare.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede.

Art. 35 - Delibere del Consiglio -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi. Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del/della Presidente.

Art. 36 - Compiti e funzioni del Consiglio -

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandati dalla legge e dal presente Statuto per la gestione sociale, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei Soci e delle Socie.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al/alla Presidente o al/alla Vicepresidente od ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega le materie previste dall'art. 2381, quarto comma, Codice Civile. I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

I Consiglieri, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dalla legge i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci volontari e Soci in formazione. L'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri può essere promossa da ciascun socio.

Art. 37 - Presidente -

Il/la Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e di propulsione per le attività del Consiglio; è il legale rappresentante della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il/Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/alla Vicepresidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, ovvero di società costituite da Socio unico o Socia unica persona fisica, di enti con scopo di lucro o di amministrazione pubbliche.

Art. 38 - Organo di controllo e revisione legale dei conti -

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.

Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della

prevalenza mutualistica.

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti previsti.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e - se prevista - la funzione di Organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

Art. 39 - Nomina dei liquidatori -

L'Assemblea, nei casi di scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di un liquidatore, scegliendolo preferibilmente fra i Soci e le Socie e stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 40 - Devoluzione del patrimonio -

In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della L. n. 59/92.

TITOLO VII

Tentativo di conciliazione

Art. 41 - Tentativo di conciliazione -

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Cooperativa, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento del presente Statuto, dei regolamenti, delle decisioni degli Organi sociali, e comunque inerenti all'esercizio dell'attività sociale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, da espletarsi presso l'Organismo "Sportello di Conciliazione della CCIAA di Verona", iscritto al n. 42 del Registro degli Organismi di Mediazione, secondo le previsioni del suo Regolamento, che si intende qui richiamato integralmente ed avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di Soci lavoratori e Socie lavoratrici.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 42 - Disposizioni conclusive -

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta lo scioglimento della società.

F.to Annachiara Rossi

F.to Olga Maggioni

F.to Martina Meneghello

F.to Stefano Castellani

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..